

## ACCORDO QUADRO

**Tra**

**Istituto Centrale per il Restauro**, C.F. 80189810585, nella persona dell'arch. Luigi Oliva, nato a Taranto (TA) il 22.05.1972, C.F. LVOLGU72E22LO49Y, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica in Via di San Michele 25, 00153 Roma (di seguito **"ICR"**)

**e**

**Archivio Centrale dello Stato**, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Letizia Sagù, nata a Milano (MI) il 29.06.1960, C.F. SGAMLT60H69F205G in qualità di Delegato, domiciliata per la carica in Piazzale degli Archivi 27, 00144 Roma (di seguito **"ACS"**)

**VISTI**

- l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e, in particolare, l'art. 15;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro), ratificata dal Parlamento della Repubblica Italiana il 23 settembre 2020;
- il DPCM n. 57 del 15/03/2024 recante Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- il D.M. n. 270 del 5/09/2024 recante Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura, in particolare agli artt. 25, 26 e 30

**PREMESSO**

- L'ICR è organo tecnico dotato di autonomia speciale del Ministero della cultura e svolge attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza sui beni del patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private; il D.M. 270/2024 prevede all'art. 26 comma 2 che l'ICR in particolare:

- lett. a) promuove ed espleta attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica ai fini della conservazione e del restauro dei beni culturali, anche su richiesta del Ministro, dei Capi dipartimento e dei Direttori generali del Ministero, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati;
- lett. b) promuove ed espleta su richiesta del Ministro, dei Capi dipartimento e dei Direttori generali, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati, attività di verifica tecnico-scientifica di piani, progetti e lavori di conservazione programmata, di restauro e di manutenzione dei beni culturali;
- lett. c) definisce norme tecniche e metodologiche per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro ai fini della loro compatibilità con le esigenze della salvaguardia dei beni culturali;
- lett. d) provvede, secondo le direttive del Direttore generale, all'accertamento della compatibilità di metodi, tecniche e materiali da usare nel restauro con le esigenze della tutela dei beni culturali;
- lett. e) provvede all'insegnamento del restauro dei beni culturali con corsi a carattere teorico e pratico attraverso la Scuola di alta formazione attiva presso il medesimo istituto.

– che l'ACS, è un istituto del Ministero della Cultura, dotato di autonomia speciale sottoposto al controllo e alla vigilanza della Direzione Generale Archivi, di rilevante interesse nazionale, deputato alla conservazione della memoria documentaria dello Stato;

– che l'ACS conserva presso le proprie sedi numerosi beni culturali mobili e immobili che necessitano di essere restaurati per essere valorizzati ed esposti al pubblico;

Le due Parti intendono instaurare un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte relative ad attività ricadenti nell'ambito della conservazione e valorizzazione;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra ACS e ICR, come sopra rappresentati, le Parti come sopra rappresentate

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 Oggetto dell'Accordo**

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano reciprocamente nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nel campo della conservazione, ricerca e valorizzazione quali:

- Trattamento e restauro di beni culturali mobili e superfici decorate dell'architettura;
- Supporto nelle attività di monitoraggio, studio, ricerca, progettazione in occasione di progetti specifici concordati dalle Parti inerenti beni culturali immobili e mobili;
- Possibilità per i laboratori di restauro ICR di ottenere beni culturali per attività di studio, formazione, ricerca, pratica di laboratorio e per la realizzazione di interventi di restauro da svolgersi nell'ambito delle attività didattiche, per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi ICR e per l'attività di ricerca di dottorandi dell'ICR;
- Accoglienza presso i luoghi dell'ACS di allievi ICR per l'attivazione di tirocini, cantieri didattici, studio, ricerca e per la realizzazione di interventi di restauro per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi e le attività di ricerca di dottorandi dell'ICR;
- Tutte le attività saranno svolte sotto la supervisione del personale ICR incaricato e dei referenti dell'ACS.

### **Articolo 2 – Modalità della collaborazione**

Le Parti concorderanno e definiranno, attraverso la stipula di Accordi Attuativi, le modalità di collaborazione scientifica. Gli Accordi Attuativi regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i Referenti del singolo progetto di collaborazione;
- i risultati al cui conseguimento è volta la collaborazione tra le Parti;
- le attività, le risorse e i contributi che ciascuna Parte metterà a disposizione;

### **Articolo 3 SAF e attività didattica**

Per quanto concerne l'attività didattica degli allievi SAF si specifica che:

- l'attività di restauro, di studio e ricerca e gli interventi per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi ICR sono elementi importanti disciplinati da questo Accordo Quadro e non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro né costituiscono anche per il futuro, in alcun modo, titolo per rivendicazioni di alcun genere nei confronti dell'ACS;
- lo svolgimento delle attività di formazione, di studio o ricerca e degli interventi per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi ICR sarà seguito e verificato da un docente designato dall'ICR (anche in veste di responsabile organizzativo) e da uno o più responsabili scientifici e organizzativi designati dall'ACS;
- l'ICR e l'ACS concordano nel collaborare nell'ambito di programmi specifici, anche di particolare complessità, inerenti a progetti di conservazione, restauro, prevenzione, manutenzione e fruizione dei beni culturali di competenza dell'ACS. Tali programmi verranno concordati preliminarmente fra le parti, secondo tempi e modalità da valutare di volta in volta, attraverso specifici accordi attuativi;
- le attività didattiche di studio, le ricerche e gli interventi per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi ICR dovranno essere portati a termine secondo i tempi e gli specifici obiettivi prefissati nelle stesse, concordati tra il docente e il tutor formalmente accettati dall'ACS.
- L'ICR, nel rispetto della normativa di riferimento per il corso di laurea classe LMR02 che prevede caratteristiche specifiche per il corpo docente ed un rapporto tra docente e discenti pari a 1:5, si impegna a selezionare i soggetti più idonei al genere di attività che saranno destinati a svolgere presso l'ACS ed a informarli degli obblighi inerenti alla loro attività.
- Per quanto concerne eventuali tirocini curriculari le Parti potranno dettagliare più opportunamente gli adempimenti in materia nell'ambito di accordi attuativi.

#### **Articolo 4 Responsabili e referenti dell'accordo**

Durante le attività di formazione, orientamento, studio, ricerca e interventi per la preparazione delle tesi degli allievi laureandi ICR, l'attività è seguita e verificata da un docente/tutor designato dall'ICR e uno o più referenti indicati dall'ACS, di volta in volta individuati dalle Parti.

I responsabili dell'attuazione del presente accordo sono per l'ICR il Direttore Luigi Oliva e per l'ACS il Delegato Maria Letizia Sagù.

L'ICR designa quale Referente per l'accordo la Dott.ssa Stefania Montorsi, funzionario restauratore conservatore, e-mail [stefania.montorsi@cultura.gov.it](mailto:stefania.montorsi@cultura.gov.it). All'atto della stipula degli accordi attuativi,

ciascuna delle Parti indica un Referente dell'accordo attuativo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative e di reportistica al proprio interno, nonché di costantemente monitorare l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

L'ACS designa quali Referenti per l'accordo:

- la Dott.ssa Flavia Sorace, funzionario restauratore conservatore, e-mail [flavia.sorace@cultura.gov.it](mailto:flavia.sorace@cultura.gov.it);
- la Dott.ssa Giovanna Morricone, funzionario restauratore conservatore, e-mail [giovanna.morricone@cultura.gov.it](mailto:giovanna.morricone@cultura.gov.it).

### **Articolo 5 Sicurezza nei luoghi di lavoro**

Il personale e gli allievi dell'ICR saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative al presente accordo in ottemperanza a quanto prescritto dal D. lgs. n. 81/08 - Testo unico della sicurezza sul lavoro. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal D. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti, da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere, insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.

### **Articolo 6 Infortuni**

L'ICR dichiara che gli studenti regolarmente iscritti sono assicurati contro gli infortuni che potrebbero subire per le attività inerenti al presente Accordo e che sono anche assicurati per la loro responsabilità civile per i danni che potrebbero involontariamente causare a terzi (persone/cose).

Le Parti possono contare sulle coperture di Legge previste per gli Istituti statali.

Ciascuna parte solleva l'altra da qualsivoglia responsabilità derivante da cause a lei non imputabili.

### **Articolo 7 Individuazione opere da restaurare**

In caso di interventi da effettuarsi su beni culturali, questi dovranno essere concordati tra le parti e le modalità saranno meglio specificate attraverso accordi attuativi. Una volta individuate le opere su cui intervenire e le relative modalità attraverso un accordo attuativo, sarà possibile procedere con l'avvio delle attività che potranno includere il trasferimento delle opere presso la sede dell'ICR. La responsabilità e la custodia delle opere trasferite, nonché eventuali costi assicurativi, saranno regolamentati all'interno degli specifici accordi attuativi dei singoli progetti.

I referenti dell'ACS si occuperanno di seguire l'andamento degli interventi effettuando dei sopralluoghi preventivamente concordati con l'ICR.

### **Articolo 8 Decorrenza e durata**

Il presente Accordo ha durata di tre anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e cessa automaticamente alla sua scadenza. Qualsiasi prosecuzione della collaborazione dovrà essere oggetto di un nuovo accordo formalmente sottoscritto dalle Parti.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per ICR, pec-mail: [icr@pec.cultura.gov.it](mailto:icr@pec.cultura.gov.it); indirizzo Via di San Michele 25 ROMA
- per l'ACS pec-mail: [acs@pec.cultura.gov.it](mailto:acs@pec.cultura.gov.it); indirizzo Piazzale degli Archivi 27 ROMA

### **Articolo 9 Integrazioni/accordi attuativi**

Nel caso di altre iniziative congiunte tra le Parti, ove sia previsto il trasferimento di opere e attività, i dettagli dell'iniziativa (tempistiche, modalità esecutive, opere, risorse umane coinvolte) saranno precisati attraverso specifici accordi attuativi.

Le Parti si riservano di implementare le condizioni previste nel presente Accordo, sottoscrivendo apposite integrazioni che ne entrano a fare parte come allegati e/o accordi attuativi.

Questi saranno inerenti a specifiche attività, singoli progetti di restauro, che saranno oggetto di collaborazione.

Il finanziamento dei singoli progetti sarà concordato tra le Parti in accordi separati; non saranno in nessun caso addebitate alle Parti voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate nonché disciplinate dai singoli accordi attuativi.

#### **Articolo 10 Proprietà dei risultati**

I risultati delle attività svolte, le informazioni e le conoscenze in comune saranno di proprietà congiunta delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti. Tutto il materiale didattico prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente potrà essere utilizzato previo accordo tra le Parti. Queste si impegnano reciprocamente a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

L'ICR si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle proprie attività regolate dal presente Accordo, impegnandosi in tal caso a dichiarare che i dati provengono dal rapporto oggetto del presente Accordo, concordandone preliminarmente con l'ACS le modalità e le tempistiche.

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai Referenti per l'Accordo i quali dovranno, entro 30 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

L'ACS assicura la propria collaborazione nell'organizzazione di convegni e seminari che promuovano la conoscenza dell'opera e che favoriscano la divulgazione dei risultati scientifici acquisiti nell'ambito delle attività connesse al restauro e all'applicazione del presente Accordo.

L'ACS si impegna a mettere a disposizione i materiali di archivio, le fotografie e le pubblicazioni in suo possesso per agevolare le attività didattiche e di ricerca oggetto dell'accordo.

L'ICR si impegna a consegnare i risultati delle attività messe in campo, fatto salvo il diritto d'autore laddove vigente, che saranno acquisiti dall'ACS per la dovuta archiviazione.

### **Art. 11 Riprese fotografiche e/o audiovisive**

L'ICR si riserva la facoltà di realizzare riprese fotografiche e/o audiovisive durante le attività oggetto del presente accordo, per finalità di documentazione, di studio e didattiche, e l'ACS ne autorizza l'eventuale pubblicazione, a titolo gratuito, per comunicazione e promozione delle attività dell'Istituto. L'ACS si impegnerà a dare massima visibilità alle attività da svolgere congiuntamente, con il coinvolgimento degli Ufficio Promozione e Comunicazione di entrambi le Parti, i quali potranno concordare tali iniziative.

### **Articolo 12 Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto del suddetto atto. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (*General Data Protection Regulation*).

Il titolare e responsabile del trattamento dei per ICR è attualmente il Direttore Arch. Luigi Oliva.

Il titolare del trattamento dati personali per l'Archivio è la Sovrintendente Dott.ssa Giovanna Giubbini.

### **Articolo 13 Natura della collaborazione**

Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, senza oneri aggiuntivi per l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che potranno essere messi a disposizione dall'altra Parte. Eventuali impegni economici potranno essere concordati in sede di accordo attuativo.

#### **Art. 14 Registrazione e oneri fiscali**

Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ex. Art. 24, commi 1 e 2 del *Codice dell'amministrazione digitale* – D.lgs. 82/2005; non è soggetto ad imposta di bollo essendo le parti Amministrazioni dello stato. Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n.131/1986 e ss.mm. ii. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente, salvo il diritto di rivalsa sulla parte inadempiente.

#### **Articolo 15 Recesso**

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente accordo mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte tramite PEC (per ICR [icr@pec.cultura.gov.it](mailto:icr@pec.cultura.gov.it); per l'ACS [acs@pec.cultura.gov.it](mailto:acs@pec.cultura.gov.it)) con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni. Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell'efficacia del recesso.

#### **Articolo 16 Controversie**

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato italiano. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra di esse. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma. Per tutto quanto ivi non espressamente previsto, trovano applicazione le norme di cui al Codice civile.

Roma, li (data dell'ultima firma digitale)

Per l'Istituto Centrale per il Restauro  
Il Direttore Arch. Luigi Oliva

Per l'Archivio Centrale dello Stato  
Per il DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
Dott. Antonio Tarasco  
Il DELEGATO  
Dott.ssa Maria Letizia Sagù